

CENNI NORMATIVI **VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI**



- 1. PREMESSA**
- 2. VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI**
- 3. I MEZZI D' OPERA**
- 4. L'AUTORIZZAZIONE**
- 5. ESCLUSIONI**
- 6. MAGGIORE USURA DELLA STRADA**
- 7. LA SCORTA**
- 7 bis LA SCORTA PER LE MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI ECCEZIONALI**
- 7 ter LA SCORTA PER I VEICOLI E TRASPORTI PERIODICI ECCEZIONALI**
- 8. ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE**
- 9. SANZIONI**

1. PREMESSA:

In questa sede, si è tracciato un sunto delle principali disposizioni di una normativa particolarmente complessa (*l'art. 10 del CdS*), sia per le numerose modifiche ed integrazioni prodotte nel corso degli anni e, sia per le dubbiose ed incerte interpretazione anche nei collegamenti con altri articoli del Codice.

Per gli approfondimenti e le specifiche del caso, si rimanda ad una attenta lettura di quanto prescritto dal CdS e relativo Regolamento.

2. VEICOLI E TRASPORTI IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALITA':



Trasporto eccezionale: lunghezza m. **34.00**; larghezza m. **4.60**; altezza m. **5.10** (m. **5.00** con abbassamento del carrello) e peso complessivo tonn. **114.53**; carico trasportato: **una perforatrice**.

Il Codice fa una distinzione tra **veicolo eccezionale** e **trasporto in condizione di eccezionalità** anche se per entrambi, è necessaria una specifica autorizzazione alla circolazione rilasciata dall'Ente proprietario della strada, come per esempio, l' A.N.A.S. Spa per le strade statali; la Società Autostrade Spa per le autostrade; la Regione o Provincia delegata per le strade regionali, provinciali e comunali.

Il veicolo eccezionale è definito dal superamento, "nella propria configurazione di marcia, per specifiche esigenze funzionali", dei limiti dimensionali (lunghezza, larghezza ed altezza) e/o di massa (peso) stabiliti negli articoli 61 e 62 del Codice (*comma 1 dell'art. 10 CdS*).

Il trasporto in condizione di eccezionalità comprende diversi tipi di trasporto e può comportare quello di "cose indivisibili" aventi dimensioni e pesi tali da superare i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del Codice, quello di blocchi di pietra naturale ed altri oggetti anche non indivisibili, che devono essere caricati e trasportati in base a particolari e specifiche disposizioni e quelli con sporgenze anteriori ovvero posteriori superiori a quelle consentite.

All'interno di questi trasporti sono altresì considerati quelli effettuati con mezzi d'opera, con carrozzeria ad altezza variabile per animali vivi, con balle o rotoli di paglia e con isolati o complessi di veicoli con il carico costituito da macchine operatrici ed agricole.

I trasporti eccezionali possono essere effettuati non solo con veicoli eccezionali ma anche con **veicoli normali** che con il carico superano i limiti dimensionali previsti per la propria categoria (*comma 2. e 3. dell'art. 10 CdS*).

Si considerano **cose indivisibili** quelle per le quali è tecnicamente impossibile ridurre le dimensioni e le masse entro i limiti degli artt. 61 e 62 del Codice senza recare danni alle stesse o comprometterne la funzionalità o pregiudicare la sicurezza del trasporto (*comma 4. dell' art. 10 CdS*).

I veicoli eccezionali possono essere utilizzati:

- dalle aziende che esercitano regolarmente l'attività di trasporto eccezionale; l'impresa deve essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di autotrasporto e deve avere apposito documento rilasciato dalla M.C.T.C. indicante che è autorizzata all'attività di trasporto eccezionale. Il documento deve sempre accompagnare il veicolo ed essere esibito a richiesta agli Organi di controllo;
- da imprese che svolgono attività diverse dall'autotrasporto per conto terzi ma che, per necessità inerenti la propria attività aziendale, hanno necessità di spostare le proprie cose; queste imprese, devono avere l'autorizzazione al trasporto in conto proprio che integra la carta di circolazione del veicolo eccezionale. (*comma 5. dell'art. 10 CdS*).

3. I MEZZI D'OPERA:



I Mezzi d'Opera (*comma 7. ed 8. dell'art. 10 CdS e comma 1, lett. n. dell'art. 54 CdS*) sono veicoli o complessi di veicoli attrezzati per il carico ed il trasporto di materiale di impiego o di risulta di attività edilizie, stradali, minerarie e simili. Sono veicoli idonei a servire anche l'attività dei cantieri ed utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. Quando questi veicoli superano i limiti di massa stabiliti dall'art. 62 del Codice il trasporto viene considerato "**eccezionale**" ed è quindi soggetto all'apposita autorizzazione.

Mezzo d'Opera 400

Il Codice prevede anche un caso particolare e cioè, quello che se il mezzo d'opera pur superando i limiti di massa stabiliti dall'art. 62 rispetta le condizioni sotto riportate, lo stesso può ritenersi **esonerato dall'autorizzazione** sopra citata:

- a) non superare i limiti di massa indicati nel comma 8 dell'art. 10 CdS, ovvero i limiti dimensionali previsti dall'art. 61 CdS;
- b) circolare nelle strade risultanti transitabili per detti mezzi nell'Archivio di cui all'art. 226 CdS;
- c) verificare, da parte del conducente che lungo il percorso non vi siano limitazioni di massa totale o per asse segnalate da appositi cartelli;
- d) effettuare il pagamento dell'indennizzo di usura per l'adeguamento delle infrastrutture stradali stabilito dall'art. 34 (a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo).

L'Archivio di cui alla sopra citata lettera b), per espresso parere del MINISTERO LAVORI PUBBLICI, può ritenersi equiparato all'Elenco delle strade percorribili pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna (B.U.R. n. 142 del 21.10.2004), con la conseguenza che in presenza di tale elenco si intende esclusa la necessità del rilascio dell'autorizzazione.

Per detti veicoli, la transitabilità o meno sulle strade è in funzione della loro massa complessiva e cioè:

- isolati: 20 tonn. (2 assi), 33 tonn. (3 assi), 40 tonn. (4 assi);
- complessi di veicoli: 44 tonn. (4 assi), 56 tonn. (5 o più assi); 54 tonn. (5 o più assi betoniera per calcestruzzo).

In assenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c), i mezzi d'opera per circolare **dovranno avere l'apposita autorizzazione** come tutti gli altri trasporti eccezionali, senza dover corrispondere nessun indennizzo d'usura supplementare oltre a quello già disposto dall'art. 34 del Codice della Strada e da versare nelle casse della Tesoreria dello Stato di Viterbo.

4. L'AUTORIZZAZIONE:

L'autorizzazione è rilasciata di volta in volta (n° 1 viaggio) o per più transiti (n° definito od indefinito di viaggi) e per determinati periodi di tempo (da 1 a 12 mesi) nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile indicata nella carta di circolazione del veicolo (*comma 9. dell'art. 10 CdS*); l'autorizzazione può imporre un percorso prestabilito per il trasporto od essere subordinata ad un "Elenco di strade percorribili" (*pubblicato sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna n. 142 del 21.10.2004*) nonché, a prescrivere il tipo di scorta da utilizzarsi o meno.

Il comma 16 dell'art. 10 del Codice rimanda al proprio Regolamento le norme relative sia alle modalità di rilascio delle autorizzazioni, dei rinnovi e delle proroghe (*artt. 13, 14, 15, 16 e 17 Reg.*) e, sia alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale (*art. 9 Reg.*), incluso i mezzi d'opera (*art. 10 Reg.*); **per conoscere l'applicazione di queste norme e le altre tipicità sui veicoli ed i trasporti eccezionali, consultare, in questo Volume, le pagine titolate alle diverse tipologie di trasporto, come ad esempio: "trasporti blocchi di pietra ed altri materiali", ecc...**

Di seguito, si riporta l'esempio di un' autorizzazione di "*tipo singolo*" (per un transito e valida per un periodo di un mese) rilasciata dall'Ufficio Trasporti Eccezionali della Provincia di Bologna, ai sensi del CdS e della normativa regionale operante:



Bollo

PROVINCIA DI BOLOGNA – Settore Viabilità -
Servizio Manutenzione Strade
Ufficio Trasporti Eccezionali - Via Malvasia, 4
40131 Bologna

www.provincia.bologna.it/viabilità
E-mail: ufficio.trasportieccezionali@nts.provincia.bologna.it

In esecuzione della delega di cui alla L.R. 21 Aprile '99, n. 3, come modificata dalla L.R. 4 Maggio 2001, n. 12.

Vista la domanda pervenuta in data **15.10.2004** dalla ditta **Rossi SpA** con sede in **Via Zago, 6 - Bologna**.

Visto il D.lgs. n. 285, del 30 Aprile 1992, recante il C.d.S., visto il D.P.R. n. 495, del 16 Dicembre 1992, recante Regolamento del C.d.S. e successive integrazioni e modificazioni.

Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall'art. 107 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267, e dall'art. 38 dello Statuto dell'Ente.

SI AUTORIZZA

la Ditta di cui sopra ad effettuare il seguente transito eccezionale:

MOTRICE **TARGA BO-819423** **N° 2 ASSI**

SEMIRIMORCHIO **TARGA BO-087357** **N° 6 ASSI**

MATERIALE TRASPORTATO: PERFORATRICE, indivisibile

Il complesso dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche complessive: lunghezza m. **34.00**; larghezza m. **4.60**; altezza m. **5.10** (riducibile a m. **5.00**); peso lordo t. **114.53**.

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal **21.10.2004** al **20.11.2004** e per **N. 1** transiti e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

Il transito potrà essere effettuato sulla seguente strada:

- **PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA:**

= **S.P. 37 "GANZOLE", dal Km. 0+000 al Km. 12+900.**

La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:

- 1) Il complesso dovrà essere segnalato come previsto dalla normativa vigente. Durante il transito è obbligatorio l'uso contemporaneo delle luci di posizione, dei proiettori anabaglianti e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione.
- 2) La velocità del complesso non dovrà superare i Km/h 40 nei centri abitati e i Km/h 60 fuori dai centri abitati. La velocità dovrà essere ulteriormente ridotta nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 141 del C.d.S. Il transito potrà essere effettuato anche nelle ore notturne.
- 3) La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ispettorato della M.C.T.C.

Fac-simile
di autorizzazione

- 4) Durante il transito dovranno essere osservati gli obblighi e le limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore. L'autorizzazione non è valida nei giorni e periodi indicati annualmente da appositi decreti del Min. LL.PP. e relativi decreti prefettizi. In caso di neve, ghiaccio, nebbia o visibilità di norma inferiore a m. 70 (*settanta*), il veicolo dev'essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.
- 5) Il conducente dovrà essere munito del presente documento da esibire a richiesta dal personale cui all'art. 12 del C.d.S.
- 9) **E' PRESCRITTA LA SCORTA DELLA POLIZIA DELLA STRADA**
- 10) **PRESCRIZIONI PARTICOLARI: attraversamento del sottovia ferroviario al Km. 0+900 della S.P. 37 con altezza massima di m. 5.00;**
- 11) La Ditta dovrà comunicare con congruo anticipo al **Comando di Polizia Municipale del Comune di Sasso Marconi (fax./tel. 051/841.528)** la data, l'ora, le strade su cui sarà effettuato il transito e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Bologna.
- 12) E' vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali e in aree esterne alla carreggiata.
- 10) La validità della presente, nei casi si debbano attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate è subordinata all'autorizzazione delle Ferrovie o dell'Ente Concessionario solo per l'eccedenza in altezza.
- 11) La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte della Provincia, del conto spese per le riparazioni.
- 12) Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre la Provincia rilevata ed indenne.
- 13) Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.
- 14) Si dà atto che l'indennizzo per maggiore usura stradale per l'eccedenza di peso imposto dalle norme vigenti, di **€ 100,00** è stato regolarmente versato a questa Provincia.
- 15) La Ditta dovrà verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.
- 16) La Ditta prima di effettuare ogni transito dovrà indicare in calce alla presente il giorno e l'ora di effettuazione del transito medesimo. L'autorizzazione al termine del suo uso o della sua scadenza, dovrà essere restituita a questo Ente.
- 17) Previa verifica (se dovuta) da parte della Polizia della Strada della abbinabilità della Motrice con il Semirimorchio, il transito potrà essere effettuato anche con il seguente veicolo, costituente riserva di quelli indicati a pag. 1 alle condizioni stabilite dal regolamento del C.d.S.:

MOTRICE: BO-820547.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

5. ESCLUSIONI:

Il Codice prevede alcuni casi specifici **non soggetti ad autorizzazione** per i trasporti in condizione di eccezionalità e cioè:

- veicoli permanentemente attrezzati per il trasporto di veicoli (comma 3, lett. d dell'art. 10 CdS) quando non eccedano in altezza la misura di m. 4,20 e, in lunghezza, la misura del 12% superiore ai limiti fissati dall'art. 61 del Codice; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore o solo posteriore per i veicoli isolati e gli autotreni, solo posteriore per gli autoarticolati;
- veicoli con carrozzeria ad altezza variabile per trasporto animali vivi (comma 3, lett. g dell'art.10 CdS), veicoli che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno (comma 3, lett. g-bis dell'art. 10 CdS) e veicoli, isolati o complessi, adibiti al trasporto di macchine operatrici ed agricole (comma 3, lett. g-ter dell'art. 10 CdS) quando non eccedano in altezza la misura di m. 4,30 fermi restando tutti gli altri limiti di cui all'art. 61 e 62 del Codice;
- veicoli adibiti al trasporto esclusivo di contenitori casse mobili unificate (comma 3, lett. e dell'art. 10 CdS) quando non eccedano in altezza la misura di m. 4,30 e, in lunghezza la misura del 12% superiore ai limiti fissati dall'art. 61 del Codice ed a condizione che non siano superati gli altri limiti di cui all'art. 62 del medesimo.

Per le sopra citate categorie di veicoli la circolazione senza autorizzazione è subordinata al transito sulle strade o tratti di esse con le caratteristiche fissate dal comma 4 dell' art. 167 del Codice; di fatto, quelli destinati al trasporto specifico di veicoli possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a m. 6,50 e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a cm. 20.

Per le restanti categorie prese a riferimento la misura del suddetto franco non può essere inferiore a cm. 30.

Il Codice prevede inoltre che siano esclusi dal regime dell'autorizzazione i veicoli eccezionali indicati al comma 1 dell'art. 10 del medesimo, quando circolano senza superare i limiti dimensionali e di massa e garantiscono l'iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal Regolamento (comma 11. dell'art. 10 CdS).

Non costituisce trasporto eccezionale il traino di un veicolo in avaria da condurre in officina con autoveicoli specificatamente attrezzati per il soccorso e/o rimozione dei veicoli (comma 12. dell'art. 10 CdS) e l'autoarticolato con semirimorchio frigorifero, sporgente anteriormente a sbalzo ma nei limiti dell'art. 61 del Codice (comma 13. dell'art. 10 CdS).

Sono esclusi dal provvedimento di autorizzazione i veicoli per trasporto di persone alimentati elettricamente, eccedenti in lunghezza rispetto all'art. 61 del Codice per l'asta di presa di corrente in posizione di riposo (comma 14. dell'art. 10 CdS).

L'autorizzazione di trasporto eccezionale non può essere rilasciata ai motoveicoli (comma 15. dell'art. 10 CdS).

6. MAGGIORE USURA DELLA STRADA:



↓↓↓ **tonn.** ↓↓↓

Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi ed al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'Ente proprietario della strada, in modo "analitico" (calcolo sull'effettiva percorrenza chilometrica) o "convenzionale" (importo a forfait) e di cui all'art. 18 del Reg. (comma 10. dell'art. 10 CdS).

Per conoscere maggiori dettagli su come calcolare l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa (esubero di peso) consultare in questo Volume la pagina intitolata "Indennizzo maggiore usura stradale".

7. LA SCORTA:



Veicolo di scorta tecnica

La prescrizione o meno di utilizzare la scorta è disposta dall'Ente proprietario della strada (*art. 16 Reg.*).

A secondo dei casi previsti, può essere prescritto l'utilizzo della **scorta tecnica** o di quella della **Polizia della Strada**; nel caso di scorta tecnica, l'impresa di trasporto, purchè autorizzata, può avvalersi di quella effettuata direttamente con proprio personale abilitato oppure con altro personale, anch'esso abilitato, appartenente ad una impresa terza allo scopo autorizzata.

Quando la scorta è effettuata dalla Polizia della Strada la stessa, può effettuare il servizio di scorta direttamente o delegare tale servizio (in toto od in parte) a personale abilitato appartenente ad impresa terza allo scopo autorizzata.

E' stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 211 dell' 8.09.2004**, il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 28 Luglio 2004**, che modifica l'art. 16 del Regolamento del Codice della strada per quanto attiene i servizi di scorta per i trasporti eccezionali.

Nel nuovo Decreto, il legislatore ribadisce che le autorizzazioni siano rilasciate con tutte le prescrizioni "ritenute opportune" per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza per la circolazione; *questo, per rafforzare il concetto che l'autorizzazione è strumento fondamentale anche per prevenire ogni fenomeno di incidentalità.*

La principale novità consta nell'estendere il servizio di scorta tecnica ai veicoli e/o trasporti eccezionali aventi dimensioni maggiori in larghezza od in lunghezza rispetto a quanto in precedenza disposto e cioè:

- **sulle strade di tipo A e B e sulle strade extra urbane ad almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a m. 4,50 o lunghezza fino a m. 35,00;**
- **sulle altre strade, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a m. 4,00 o lunghezza fino a m. 30,00.**

Inoltre, è previsto che i Concessionari di pubblici servizi possano avvalersi di una propria scorta, purchè abilitata, per i trasporti di proprio interesse.

Invece, le prescrizioni previste al comma 3 dell'art. 16 del Regolamento restano ferme e con esse tutti quei parametri già utilizzati per stabilire quando il veicolo o trasporto eccezionale possa viaggiare senza scorta o con scorta tecnica.

E' peraltro ribadito, che il personale che effettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del vigente Disciplinare Tecnico e che i veicoli utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso Disciplinare.



Personale di scorta che regola l'attraversamento del carico eccezionale in un sottovia ferroviario

Le funzioni attribuite ai soggetti della scorta, quali il pilotaggio del traffico e la regolazione dello stesso, sono consentite solo in casi particolarmente critici per la circolazione (es.: tratti in curva, senso unico alternato, ecc.); è possibile prevedere, qualora ricorrano le condizioni, l'utilizzo di una "*scorta mista*", dove il servizio di scorta della polizia della strada viene integrato da quello di personale abilitato ai servizi di scorta tecnica; infine, il Decreto stabilisce che le autorizzazioni siano ritornate agli Enti di rilascio, sia per inosservanza alle prescrizioni dell'autorizzazione stessa od accertata violazione al Codice e sia per scaduta validità; gli Organi di controllo devono effettuare una serie di annotazioni sull'autorizzazione rilasciata, compreso le inadempienze, *quasi a far sì che la stessa diventi una sorta di "diario di viaggio"*; tali norme, sono entrate in vigore il **23 Settembre 2004** quale, quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Per una lettura omogenea dell'intero dettato normativo sul servizio di scorta, ci avvaliamo dei sottostanti schemi di sintesi:

- **Il comma 3 dell' art. 16 del Regolamento del CdS, non modificato dal DPR n. 235/04, dispone che:**


NON OCCORRE LA SCORTA:

- per veicoli o i trasporti eccezionali solo in massa (cioè non eccedenti i limiti dimensionali previsti) se non nel caso in cui , per effetto di una loro ingente massa, siano costretti a marciare a velocità molto ridotta (30 o 40 Km./h);
- quando, pur trattandosi di veicoli eccezionali per dimensioni, non si verifica **neanche una** delle condizioni a fianco indicate.


E' NECESSARIA LA SCORTA:

E' invece, **necessaria** quando il veicolo eccede le dimensioni previste dal Codice della Strada (art. 61). In particolare, la scorta è sempre necessaria quando si verifici **anche una sola** delle seguenti condizioni:

- larghezza di corsia inferiore a 3 m quando il veicolo o il trasporto è eccezionale solo per lunghezza;
- larghezza di corsia inferiore a 3,5 m se il trasporto è eccezionale anche in larghezza;
- veicolo o trasporto eccezionale di larghezza superiore a 3 m (3,2 m per alcuni veicoli: sgombraneve e carri ferroviari) oppure di lunghezza superiore a 25 m;
- fascia di ingombro del trasporto superiore alla larghezza della corsia decurtata di 20 cm di franco;
- carico sporgente anteriormente per più di 2,5 m. o posteriormente per più di 4/10 della lunghezza del veicolo;
- velocità prescritta nel provvedimento di autorizzazione inferiore a 30 Km./h (40 Km./h nel caso di autostrade o strade extraurbane principali);



- Il comma 4 dell' art. 16 del Regolamento del CdS, modificato dal DPR n. 235/04, dispone che:



Autostrada e Strada Extraurbana Principale

- 1**: carreggiate;
- 2**: separazione invalicabile carreggiate;
- 3**: carreggiate con almeno 2 corsie di marcia;
- 4**: banchine pavimentate e corsia di emergenza;
- 5**: raccordo di ingresso;
- 6**: raccordo di uscita.



Strada extraurbana secondaria

- 1**: unica carreggiata;
- 2**: una corsia per senso di marcia;
- 3**: banchine.



Strada urbana di scorrimento

- 4**: carreggiate;
- 5**: separazione carreggiata;
- 6**: due corsie per senso di marcia;
- 7**: corsia mezzi pubblici;
- 8**: intersezione a raso con semaforo.

LA SCORTA TECNICA E' CONSENTITA :

AUTOSTRADE E STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI (strade di tipo A e B)

Larghezza veicoli fino a m. **4,50**
Lunghezza veicoli fino a m. **35,00**

STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE (con una corsia per senso di marcia)

Larghezza veicoli fino a m. **4,00**
Lunghezza veicoli fino a m. **30,00**

STRADE URBANE DI SCORRIMENTO

Larghezza veicoli fino a m. **4,00**
Lunghezza veicoli fino a m. **30,00**

TUTTE LE ALTRE STRADE

Larghezza veicoli fino a m. **4,00**
Lunghezza veicoli fino a m. **30,00**

- Il comma 5 dell' art. 16 del Regolamento del CdS, modificato dal DPR n. 235/04, dispone che:

LA SCORTA DELLA POLIZIA DELLA STRADA E' D' OBBLIGO:

QUANDO LE DIMENSIONI DEL VEICOLO/TRASPORTO ECCEZIONALE ECCEDONO I VALORI INDICATI NEL 4° COMMA DELL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA (VEDI TABELLA DI CUI SOPRA).

SE RICORRONO LE CONDIZIONI, LA POLIZIA DELLA STRADA PUÒ AUTORIZZARE L'IMPRESA CHE EFFETTUA IL TRASPORTO AD AVVALERSI, PER TUTTO IL PERCORSO O PER PARTE DI ESSO, DELLA SCORTA TECNICA, DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 12 DEL C.D.S. NONCHÉ, DI IMPORRE UNA SCORTA DI TIPO "MISTO", INTEGRANDO IL PROPRIO PERSONALE CON QUELLO DELLA SCORTA TECNICA STESSA.

7 bis. LA SCORTA PER LE MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI:



Mietitrebbia eccezionale con larghezza > m. 3.20

Le modalità di scorta delle macchine agricole ed operatrici eccezionali, circolanti su strade pubbliche, sono disciplinate da una specifica normativa che prevale sulla disciplina generale dell'art. 10 del Codice e cioè, quella dell'art. 104 del medesimo e Regolamento (artt. 265-268); questa disciplina è integrata anche con quanto disposto dalla Normativa Tecnica della Regione Emilia-Romagna, pubblicata sul B.U.R. n. 142/2004. Trattasi di una scorta tecnica effettuata direttamente dall'impresa agricola e non da quella abilitata per i trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità e non dalla Polizia Stradale.

Per conoscere nel dettaglio queste ed altre disposizioni sulle macchine agricole ed operatrici eccezionali consultare il volume predisposto da questo Ufficio Trasporti Eccezionali e titolato "Macchine Agricole ed Operatrici Eccezionali".

7 ter. LA SCORTA PER I VEICOLI ED I TRASPORTI PERIODICI



A conclusione del capitolo dedicato alle scorte, si ritiene utile sintetizzare con la Tabella sottostante, anche l'applicazione o meno della scorta per i veicoli e trasporti cosiddetti "periodici" quali, mezzi d'opera, macchine operatrici e v.u.s. (autogrù, ecc...), complessi di veicoli con combinazioni dimensionali obbligate e massa regolare, trasporto pali e carri ferroviari.

TABELLA PER LE SCORTE DEI VEICOLI E TRASPORTI PERIODICI

TIPOLOGIA DI TRASPORTO	CARATTERISTICHE TECNICHE DI ECCEZIONALITA'	SENZA SCORTA	SCORTA TECNICA (art. 12 c-3b Cds)	SCORTA POLIZIA DELLA STRADA	SCORTA * L=<3.20 m su strade inferiori a 6.00 m	SCORTA * L=>3.20 m su tutte le strade
Mezzi d'Opera	<i>peso</i>	□				
Macchine Operatrici	<i>dimensioni e/o peso</i>				□	□
Veicoli ad uso speciale (v.u.s.)	<i>dimensioni e/o peso</i>	□	□	□		
Complessi di veicoli (periodici veri e propri)	<i>dimensioni fissate e peso regolare (alt.;largh.;lungh.) m. 4.30 x 3.00 x 20.00 4.30 x 2.55 x 25.00</i>	□				
Pali e materiale analogo	<i>lunghezza e sbalzo anteriore</i>	□				
Carri Ferroviari	<i>dimensioni (con largh. =<3.20 m.) e/o peso</i>	□				

(*) L= larghezza massima del veicolo eccezionale circolante su strada pubblica

8. ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE:

Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative all'istruzione della pratica; è prevista anche l'eventuale costituzione di apposita polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria a copertura di eventuali danni arrecabili al patrimonio stradale, a persone e cose in dipendenza del veicolo o trasporto eccezionale autorizzato (*art. 19 Reg.*).

9. SANZIONI:



La circolazione in violazione delle norme del Codice di veicoli eccezionali e trasporti eccezionali può dar luogo all'applicazione di gravi sanzioni amministrative (es., divieto di proseguire il viaggio, ritiro della patente e della carta di circolazione, fermo amministrativo del veicolo ecc..) non solo al conducente ma anche al proprietario del veicolo ed al committente del trasporto (se svolto per suo conto esclusivo). A tal riguardo, si rinvia alla lettura dell'art. 10, dal comma 18. al comma 25.